Tribunale Latina Sez. II, 27.08.2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Latina - Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai n. R.G. 200405/2012 e 200272/2013, aventi ad oggetto: risarcimento danni vertente

TRA

Condominio L., in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. , presso il cui studio elettivamente domicilia in

E

C.T. e C.A., rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. , presso il cui studio elettivamente domiciliano in

ATTORI

E

Comune di , in persona del sindaco p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato dall'avv. , presso il cui studio elettivamente domicilia in

NONCHÉ

Consorzio , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. , presso il cui studio elettivamente domicilia in

E

, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato dall'avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.

CONVENUTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato n. R.G. 200405/2012 il Condominio L. conveniva in giudizio il Comune di , il Consorzio , nonché , affinché venissero condannati, in solido, al risarcimento del danno nella misura di Euro 32.653,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A tal fine deduceva che, a seguito dei fenomeni alluvionali avvenuti in data 18.2.2007 e 16-17.9.2009, una massa di acqua, fango e detriti si riversava sulla via G. P., sui cui insiste il Condominio attore, provocando danni all'androne e al piano seminterrato. Si riportava alle conclusioni della ctu espletata in corso di giudizio ex art. 696 bis c.p.c. n. R.G. 8209/2009 Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Gaeta, quanto alla sussistenza del nesso di causalità ed alla quantificazione del danno.

Con atto di citazione ritualmente notificato n. R.G. 200272/2013 C.T. e C.A., nella qualità di comproprietari, pro indiviso, dell'immobile sito in F. alla via G. P. contraddistinto in catasto urbano foglio (...) mappale (...),

sub (...), facente parte del fabbricato Condominio L., convenivano in giudizio il Comune di , il Consorzio , nonché , affinché venissero condannati, in solido, al risarcimento del danno nella misura complessiva di Euro 113.920,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In particolare esponevano che gli eventi alluvionali del 18.2.2007 e 16-17.9.2009 avevano provocato danni all'immobile di loro proprietà con riguardo agli infissi, alle pareti e alla pavimentazione. Si riportavano quanto all'eziologia ed alla quantificazione del danno alle risultanze dell'elaborato peritale espletato nel corso del giudizio di atp n. R.G. 8209/2009 Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Gaeta di cui erano ricorrenti. Nel dettaglio chiedevano la somma di Euro 56.600,00 a titolo di risarcimento del danno, Euro 67.920,00 per le opere di ripristino, Euro 6.000,00 per il mancato utilizzo dell'immobile per il periodo 2007-2009, nonché per gli anni successivi sino alla definizione del giudizio ed infine Euro 40.000,00 per la svalutazione del valore commerciale dell'appartamento a causa del costante stato di pericolo in cui lo stesso si trova.

Si costituiva in entrambi i giudizi il Comune di , che eccepiva l'infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti per insussistenza del nesso di causalità tra i fenomeni lamentati dagli attori e la condotta tenuta dalla comparente amministrazione, concludendo per il rigetto delle domande attorea, in quanto gli eventi metereologici a fondamento delle pretese risarcitorie si caratterizzavano per l'assoluta eccezionalità ed imprevedibilità. Rappresentava, inoltre, che i detriti generatisi con le forti piogge provenivano dalla sede della vecchia ferrovia Sparanise-Gaeta, in concessione al Consorzio convenuto e da quella Roma-Napoli, gestita da

Si costituiva ritualmente in entrambi i giudizi il Consorzio , eccependo l'assenza di responsabilità ad esso imputabile, per non essere l'evento dannoso riferibile eziologicamente ad azioni od omissioni dello stesso, ma a diverse concause, come illustrato nell'elaborato peritale di cui al giudizio ex art. 696 bis c.p.c. n. R.G. 8209/2009 Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Gaeta.

Si costituiva, infine in entrambi i giudizi, la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda rivolta in solido nei confronti di tutti i convenuti, in assenza di prova della percentuale di responsabilità ascrivibile ai singoli, derivando i danni lamentati da concause come esplicitato dall'elaborato peritale del ctu ing. Sergio Polese. Rappresentava, inoltre, di non aver alcun obbligo o potere di intervento sui tratti di strada interessati dall'alluvione.

Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale acquisito il fascicolo relativo all'atp n. r.g. 8209/2009 Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Gaeta, intercorso tra le medesime parti, riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 8.2.2018, veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.

Le domande attoree sono, in parte, fondate, nei termini di cui alla motivazione che segue.

Il fatto storico dell'avvenuto allagamento degli immobili di proprietà degli attori C.T. e C.A. e delle parti comuni del Condominio L., consistenti in androne e piano seminterrato, in sé non contestato dai convenuti, è comunque comprovato dalla documentazione fotografica e dalla documentazione versata in atti.

Quanto, invece, alle cause del predetto fenomeno, la compatibilità di una eziologia tra l'alluvionamento di acqua, fango e detriti subito dall'immobile attoreo e l'inidoneità ed insufficienza degli interventi posti in essere dai convenuti è confortata dalle considerazioni tecniche del CTU ing. Sergio Polese, che questo giudice fa proprie, in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici che ne inficino la validità, espletata in sede di ATP.

Difatti la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di accertamento e quantificazione del danno, il giudice può utilizzare le descrizioni contenute nella consulenza (Cass., 26 settembre 2006, n.20819).

Conseguentemente, si è ritenuto che, ove le parti effettivamente abbiano partecipato all'accertamento tecnico ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti, si realizza l'utilizzabilità dell'accertamento (Cass., 8 agosto 2002, n.12007).

In ordine a tale aspetto, va poi sottolineato come l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, essendo sufficiente la sua naturale acquisizione, bastando che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elementi per il proprio convincimento, e che la parte che lamenti l'irritualità della acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass., 9 novembre 2009, n.23693).

E Invero tutte le parti del presente giudizio sono state parti anche del giudizio di atp ed alcuna contestazione è stata mossa in ordine all'utilizzabilità delle risultanze della stessa nel presente giudizio.

Il ctu nell'elaborato peritale ha individuato una serie di concause originarie e generali che hanno portato nel corso del tempo all'intensificarsi dei fenomeni di natura alluvionale sul territorio in esame. In particolare rilevava l'impatto negativo sull'ecosistema ambientale della progressiva e crescente urbanizzazione e della conseguente netta diminuzione della vegetazione naturale presente nella zona.

Aldilà dell'inquadramento della generale problematica idrogeologica che interessa l'ambito territoriale in questione, in ordine agli specifici fatti oggetto del giudizio ha rilevato una non costante ed idonea manutenzione delle canalizzazioni, griglie, tombini dello stesso fosso Taliento. In particolare dall'esame dei luoghi effettuata dal ctu è emerso che in virtù della struttura geomorfologica, l'intero bacino idrico sovrastante la collina San Remigio riversa le acque dapprima sullo stradello cementato parallelo alla Ferrovia, realizzata da parte successivamente nel fosso Taliento. Ciò avviene in due punti, a monte presso il ponticello dove il torrente attraversa le Ferrovie e a valle, attraverso la tubazione delle griglie esistenti nella parte superiore dello stradello che si riallaccia nel tratto in cui i fosso raggiunge la via A., da cui risultano provenire i detriti, oltre che dalla sovrastante collina in concomitanza con la tracimazione del Taliento. Dall'esame dei luoghi è emerso altresì che il fosso Taliento era stato tombinato dall'Amministrazione Comunale, che nel tratto tra l'ex sede ferroviaria Gaeta-Sparanise la parte iniziale del tombinamento era ostruito da materiale alluvionale, rovi e detriti vari, che la zona compresa tra la suddetta e la DD Roma-Napoli evidenziava un cantiere in stato di abbandono con intasamento delle griglie e cementificazione delle fasce utilizzate per la raccolta della acque piovane.

Dalla documentazione in atti il ctu ha accertato l'esistenza di numerose segnalazioni in ordine alla situazione di pericolo della zona e all'interessamento di lavori di messa in sicurezza risalenti nel tempo: in particolare alla fine degli anni '80 per le zone di competenza di R.F.I e nel 2004 per quelle di competenza del Consorzio avute in concessione. La stessa amministrazione comunale si è interessata a seguito dei fenomeni alluvionali del 2009 di programmare l'esecuzione di lavori di sistemazione dell'alveo del torrente Taliento.

Orbene dagli accertamenti compiuti dal ctu è emersa una serie di eventi causalmente correlati tra loro che hanno contribuito alla verificazione dell'evento dannoso a carico degli attori.

Difatti l'alluvione di detriti, fango ed acqua che ha investito la via G. P., ove è ubicato l'immobile oggetto di causa, non ha origine unicamente nelle problematiche di deflusso interessanti il fosso Taliento di appartenenza comunale, ma si è acuita e ha trovato forza lungo il percorso imbattendosi nelle criticità segnalate dall'ing. Polese interessante anche i tratti sottoposti alla custodia e vigilanza della e del Consorzio P..

In materia di responsabilità per danni alluvionali la Suprema Corte ha precisato che sono custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione della cosa (Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), ed in quanto tali, hanno obblighi di manutenzione e di controllo sulla cosa custodita. Gli enti proprietari delle strade devono provvedere ad una serie di opere di manutenzione, gestione e controllo delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; pertanto, tali enti sono responsabili per le cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, nel caso di richiesta di risarcimento danni, spetta a chi propone domanda di ristoro del pregiudizio subìto, causato dall'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia o delle sue pertinenze, provare che i danni subiti derivino dal rapporto di causalità tra l'evento dannoso con la cosa in custodia.

Eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., è data dall'inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata- (Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877). Pertanto, il custode è tenuto a dimostrare che il danno verificatosi non era prevedibile né evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode secondo disposizioni normative, e secondo il principio generale del neminem laedere.

Prova liberatoria che consente al custode di sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., è il caso fortuito, che si determina quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

Secondo la Cassazione, un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del "caso fortuito" o della "forza maggiore". L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi.

Tuttavia l'esimente del caso fortuito e quella della forza maggiore non possono essere invocate in relazione ai danni provocati da piogge, uragani, temporali e altre precipitazioni atmosferiche pur di particolare forza ed intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, se tali danni siano stati determinati dall'insufficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche della strada (Cass. sent. n. 5877/2016 del 24.03.2016,Cass. sent. n. 26545/2014).

Inoltre, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, sufficiente, di per sé solo, a configurare il caso fortuito, in quanto ciò non significa che esso non sia comunque prevedibile in base alla comune esperienza.

Sempre la Corte ha precisato che l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, per cui è certamente vero che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito, ma non è affatto vero che una pioggia forte costituisca sempre e comunque un caso fortuito. L'amministrazione, infatti, deve dimostrare - per evitare di pagare i danni - che le piogge in questione siano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge siano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia (Cass. sent. n. 18877/2015, Cass. sent. n. 5658/2010).

L'ausiliario, invero, ha affermato, sulla scorta della conformazione dello stato dei luoghi, come accertato nel corso dei sopralluoghi, che, all'epoca, il sistema di smaltimento delle acque era interessato da non costante ed insufficiente manutenzione, sia delle griglie del fosso Taliento, sia per la presenza di detriti e materiale di risulta abbandonato nei tratti dell'ex sede ferroviaria Gaeta-Sparanise che nella DD Roma-Napoli.

L'inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, già di per sé comprovata dallo stato in cui venivano rinvenute le griglie di raccolta nell'immediatezza dell'evento è, ex post, confermato dall'interessamento del Comune di in ordine ad opere si sistemazione dell'alveo del torrente Talineto.

Posto che dall'accertamento tecnico è emersa la sussistenza di concause, di cui nessuna determinante ed idonea ad escludere l'efficienza causale delle altre nella verificazione del sinistro, i convenuti devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori. In particolare ai sensi dell'art.2055, comma 3 c.c. la responsabilità si presume in parti uguali, in difetto di diverso accertamento. Dagli atti di causa non è emerso alcun elemento idoneo a ritenere che delle concause dell'evento dannoso alcuna fosse determinante in misura superiore.

In presenza di fatto illecito di cui siano coautori più persone, ove uno dei condebitori solidali contesti nel regresso nei confronti degli altri la pari consistenza della responsabilità accertata, ha l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista dalla norma (Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, n. 3626).

Venendo, quindi, alla concreta individuazione dei danni risarcibili, l'an della loro verificazione è stata obiettivamente accertata sulla scorta dei rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi nonché dalla ulteriore documentazione agli atti.

Per la liquidazione del quantum dei danni accertati deve ritenersi congrua la misura determinata dal ctu, in relazione all'attore Condominio L. ed ammontante a complessivi Euro 32.653,38 di cui Euro 20.042,53 in relazione al fenomeno alluvionale del 2007, per parziale sgrottamento del pavimento in "Betonelle" autobloccanti, ribaltamento del muretto di confine con la proprietà finitima ad ovest, deterioramento degli intonaci alla base del fabbricato e degli ambienti seminterrati, invasi per un altezza di circa 1,80 mt ed Euro 12.610,85, in relazione al fenomeno alluvionale del 2009 per parziale sgrottamento del pavimento in "Betonelle" autobloccanti, lesione del muretto di confine a sud, deterioramento degli intonaci alla base del fabbricato e degli ambienti seminterrati, invasi per un altezza di circa 0,30 mt da fanghiglia.

Quanto alle richieste risarcitorie degli attori C.T. e C.A., vanno parzialmente accolte. In particolare è accertato come da elaborato peritale, un danno di Euro 56.600,00 relativi ai danni ed alle opere di ripristino dell'immobile di loro proprietà, consistenti in sgombero e discarica dei materiali danneggiati, sostituzione dei pavimenti, rifacimento degli intonaci, ritinteggiatura delle pareti, sostituzione degli infissi, rifacimento dei rivestimenti e degli impianti tecnologici, nonché ulteriori vari interventi di riparazione.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria in realizzane all'importo di Euro 6.000,00, per il mancato godimento dell'immobile negli anni 2007-2009 e sino alla definizione del giudizio.

Ai fini del riconoscimento del danno da mancato godimento dell'immobile, è comunque necessaria un allegazione specifica del danno subito, non potendosi qualificare in re ipsa il danno derivante semplicemente dal verificarsi storico dell'evento lesivo, ma occorre sempre fornire la prova di un preciso e quantificabile disagio (Cass. sentenza 22923/2012 e Cass. sez. III sentenza n. 4534 del 22 febbraio 2017)

Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento del danno da svalutazione dell'immobile pari ad Euro 40.000,00.

Anche in questo caso la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto necessario che sia fornita da parte attrice una rigorosa prova del danno subito, che non può concretizzarsi nella situazione di fatto determinatasi in se stessa (Cass. 21150/2017).

Trattandosi di debito di valore, tali importi devono essere rivalutati all'attualità secondo gli indici ISTAT FOI a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale (22.11.2010) ed ammontano, dunque, all'attualità rispettivamente ad Euro 35.690,14 per il condominio L., ad Euro 61.863,80 per C.T. e C.A..

Occorre altresì riconoscere il pregiudizio da lucro cessante legato al ritardato pagamento del risarcimento, danno, che in ossequio agli insegnamenti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, si ritiene di poter quantificare mediante il riconoscimento degli interessi al tasso legale annuo sulla somma originaria di anno in anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Tali interessi ammontano, rispettivamente, ad Euro 2.965,35, per il condominio L. ad Euro 5.140,03 per C.T. e C.A.

Pertanto, in accoglimento della domanda del condominio L., i convenuti devono essere condannati in solido tra loro al pagamento, in favore dello stesso della complessiva somma di Euro 38.655,49; in parziale accoglimento della domanda di C.T. e C.A. devono essere condannati in solido tra loro al pagamento, in favore degli stessi della complessiva somma di Euro 67.003,83.

Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).

Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale.

In particolare i compensi seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nei confronti dell'attore Condominio L., ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra 26.001,00 a 52.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Gaetano Netani dichiaratosi anticipatario.

Le spese di lite devono essere compensate nella misura di 1/3 nei confronti degli attori C.T. e C.A., in ragione dell'accoglimento parziale della domanda. Sono liquidate ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra 52.001,00 a 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Gaetano Netani dichiaratosi anticipatario.

Seguno il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. le spese del giudizio di ATP. Infatti le spese dell'accertamento tecnico preventivo dovranno essere prese in considerazione, nel giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., 15 febbraio 2000, n.1690).

Ciò si spiega in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo è disciplinato dagli artt. 692 e ss. c.p.c., e si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, mentre nessun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti può essere emesso in tale sede, per la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la sua statuizione in ordine alle spese.

Tali spese, in ragione della fase temporale in cui si è conclusa l'attività processuale, sono liquidate ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina - Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:

a) in accoglimento della domanda dell'attore Condominio L., condanna i convenuti Comune di , in persona del Sindaco p.t., il Consorzio , in persona del legale rapp.te p.t., nonché S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 38.655,49 in favore dell'attore;

b) in parziale accoglimento della domanda degli attori C.T. e C.A., condanna i convenuti Comune di , in persona del Sindaco p.t., il Consorzio , in persona del legale rapp.te p.t., nonché S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 67.003,83 in favore degli attori;

c) condanna i convenuti Comune di , in persona del Sindaco p.t., il Consorzio , in persona del legale rapp.te p.t., nonché S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attore Condominio L., che si liquidano in complessivi Euro 3.958,00 di cui Euro 458,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Netani dichiaratosi anticipatario;

d) compensa per 1/3 le spese di lite tra gli attori C.T. e C.A. ed i convenuti Comune di , in persona del Sindaco p.t., il Consorzio , in persona del legale rapp.te p.t., nonché S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., e condanna questi ultimi, in solido tra loro, alla refusione dei restanti 2/3 che si liquidano in complessivi Euro 3.450,00 di cui Euro 450,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Netani dichiaratosi anticipatario;

e) condanna i convenuti Comune di , in persona del Sindaco p.t., il Consorzio , in persona del legale rapp.te p.t., nonché S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro alla refusione delle spese di lite del giudizio di atp nei confronti degli attori Condominio L., C.T. e C.A., che si liquidano in complessivi Euro 1.978,00 di cui euro per spese 178,00 ed Euro 1.800,00 per compensi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Netani dichiaratosi anticipatario;

f) pone definitivamente a carico dei convenuti Comune di , in persona del Sindaco p.t., il Consorzio , in persona del legale rapp.te p.t., nonché S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, le spese di CTU.

Così deciso in Latina, il 26 agosto 2018.

Depositata in Cancelleria il 27 agosto 2018.